LA GESTIONE DEI FANGHI DA ESPURGO NEI CONSORZI DI BONIFICA





Attività di «espurgo»


Si intendono comunemente tutte le operazioni finalizzate a rimuovere il materiale depositato negli alvei il quale ha generato innalzamenti irregolari di quota o variazioni di sezione idraulica.

Esse prevedono:

- rimozione dei sedimenti depositati all'interno dell'alveo
- movimentazione dei materiali escavati presso siti di conferimento, ovvero distendimento in loco

La gestione dei terreni

Le terre e rocce escavate sono disciplinate per legge come:



Le condizioni di esclusione da <u>rifiuti</u> e da <u>sottoprodotti</u> (art. 185 del TUA):

- il terreno (in situ), inclusi il suolo <u>contaminato</u> non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno (co.1, lett. b);
- 2) il suolo <u>non contaminato</u> e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato (co. 1 lett. c);
- 3) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o delle loro pertinenze idrauliche se è provato che non sono pericolosi (co. 3).

Le condizioni di deroga per i terreni da espurgo


Il materiale escavato dal fondo dei corsi d'acqua può essere riutilizzato in situ <u>purché</u> si verifichino tutte le condizioni seguenti:

- → Il materiale è classificabile come sedimento
- → È provato che il materiale sia non pericoloso (ai sensi della Dec. 955/2014/UE)
- → Il riutilizzo è permesso solo nelle pertinenze idrauliche

Deroga per i sedimenti: problemi

- Per provare non pericolosità è opportuno avvalersi di analisi di laboratorio, ma parametri, frequenza e piano di campionamento non sono normate
- Problema della corretta definizione e individuazione delle pertinenze idrauliche e del sedimento
- Problema dell'eventuale consenso o silenzio/assenso dei frontisti

Pertinenze e sedimenti



- R.D. 368/1904, art. 133-a: fascia di tutela (da 4 a 10 m)
- R.D. 368/1904, art. 140-e: fascia di deposito minima obbligatoria (da 1 a 2 m)
- PSAI delle Autorità di Bacino: pertinenze fluviali

Gestione attuale Consorzi E.R.

Specifiche	Procedure dei Consorzi
Richiesta al laboratorio	Colonna A-B + dichiarazione P/NP
Terreno < A	Distendimento in situ (pertinenze)
Comunicazione al frontista	Solitamente preventiva, per distendimenti > 2 m
Terreno > A e < B (e NP)	Distendimento oppure conferimento verso aree B
Terreno > B (e NP)	Distendimento oppure conferimento come rifiuto
Terreno P	Conferimento come rifiuto

Evoluzione del SISTRI

- •Dal 1 gennaio 2019, il SISTRI − Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti - non è più operativo (D.L. n. 135/2018, art. 6).
- •Volto ad attuare una semplificazione del processo di gestione rifiuti (ospedalieri, urbani, speciali e pericolosi), è stato in vigore dal 1 ottobre 2013 (cominciando dai rifiuti pericolosi) al 31 dicembre 2018.
- Nato per rendere trasparente il ciclo di distruzione dei rifiuti, in realtà non hai mai centrato le aspettative. Motivo per cui il sistema è stato smantellato, in attesa di essere sostituito da un nuovo e più efficace strumento

Il nuovo SISTRI

Quello sul quale si sta lavorando è un sistema di monitoraggio su tre livelli. La definizione delle regole e la vigilanza del sistema saranno nelle mani dirette del Ministero dell'Ambiente (articolo 6, comma 3 del DI 135/2018), così da garantire la governance istituzionale del sistema, almeno a quanto si apprende dalla relazione tecnica di accompagnamento al Ddl di conversione del Decreto Semplificazioni. L'assistenza alle imprese e la gestione della parte informatica del sistema dovrebbero invece essere affidate all'esterno, probabilmente ricorrendo alla piattaforma e all'organizzazione esistente presso il sistema dell'Albo gestori ambientali